

N. 732

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, MACERATINI,
PEDRIZZI, BUCCIERO, TURINI e CURTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1996

Norme in materia di circolazione stradale
di ciclomotori e motocicli

ONOREVOLI SENATORI. - È una annosa questione quella che ci accingiamo ad affrontare. È sotto gli occhi di noi tutti la prassi ormai consolidata di vedere circolare ciclomotori e motocicli con a bordo un passeggero. Più che di una eccezione, si tratta di un comportamento ormai abituale e che presenta una lunga serie di inconvenienti di ordine pratico.

Anzitutto per gli organi di polizia urbana che, dovendo far rispettare le norme del codice della strada, si trovano oggi costretti ad autentici inseguimenti per indurre il conducente a far scendere il passeggero, magari trascurando la regolamentazione del traffico cittadino e dei problemi connessi. Senza considerare il fatto che pochi metri dopo essere usciti dalla visuale del vigile, il passeggero risale a bordo del ciclomotore vanificando quindi ogni sforzo fatto e ripristinando la situazione di violazione alle norme del codice.

Un secondo ordine di problemi si verifica rispetto alle assicurazioni. In caso di infortunio, infatti, il passeggero ovviamente non può essere in alcun modo tutelato.

Ebbene, lo scopo del presente disegno di legge è di ovviare a tali inconvenienti, attraverso la legalizzazione del trasporto di un passeggero a bordo dei ciclomotori e dei motocicli guidati da un minorenne.

L'articolo 2 prevede esplicitamente che i ciclomotori possano circolare con due persone solo ed esclusivamente se la struttura dello stesso è idonea a sopportarne il peso senza pregiudizio per i trasportati o per i terzi. Parlare di struttura idonea significa soprattutto, ma non solo, che il ciclomotore deve essere munito di un sellino tale da ospitare comodamente due persone, in modo che il passeggero non sia in alcun modo di intralcio al conducente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le norme della presente legge si applicano ai motocicli e ai ciclomotori a due ruote.

2. Per le altre categorie di ciclomotori e motocicli si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

«*1-bis*. Il trasporto di un passeggero su ciclomotore è consentito solo se la struttura dello stesso è idonea a sopportare il peso complessivo dei trasportati senza pregiudizio per gli stessi o per i terzi e se il mezzo è dotato delle strutture necessarie a garantire un assetto stabile ed equilibrato del conducente e del passeggero».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è abrogato.

Art. 4.

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «che non trasportino altre persone» sono sostituite dalle parole: «anche se trasportino un'altra persona».

Art. 5.

1. Al numero 1) della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppressa la parola «motoveicoli».

Art. 6.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a)* al conducente e all'eventuale passeggero, minorenni, alla guida di ciclomotori e di motocicli».